IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alla straordinaria ondata di calore che ha interessato il Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare contestualmente l'azione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per garantire un più efficace presidio e controllo sul corretto utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito in caso di eventi emergenziali, ivi compresi quelli verificatisi nel corso del mese di luglio 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

(Integrazioni salariali per il settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, ivi compresa quelli relativa a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.

- 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o) del medesimo decreto.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi euro 8,6 milioni si provvede a valere sulle risorse del capitolo di spesa 2400 "Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 2

(Integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica)

- 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, ivi compresa quelli relativa a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
- 2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno prevista al medesimo articolo 8 e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
- 3. In deroga all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 il trattamento di cui al presente articolo è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.
- 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi euro 1,4 milioni si provvede a valere sulle risorse del capitolo di spesa 2400 "Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3

(Linee guida in materia in salute e sicurezza)

- 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche.
- 2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

Articolo 4

(Norme sul rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato Nazionale del lavoro)

- 1. Al fine di potenziare la capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche nell'ottica di garantire un più efficace presidio e controllo al corretto utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito in caso di eventi emergenziali, al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: "b-ter) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'Area Funzionari di cui alla Tabella B. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, in deroga all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché, in deroga all'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica. Ferme

restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale".

- b) all'articolo 19, comma 1, le parole "del personale del comparto ministeri" sono sostituite da "del personale dei Ministeri, dell'ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 2023."
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nel biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 819.509 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Relazione illustrativa

L'articolo 1 si propone, per l'anno 2023, di neutralizzare, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, i periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche (tra le quali quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore), estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

La proposta di intervento trova la sua *ratio* nella necessità di consentire un ricorso più consistente dell'ammortizzatore sociale da parte delle aziende nei casi in cui si trovino nella necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di fenomeni climatici, quali quelli derivanti dal costante aumento delle temperature.

L'articolo 2 è finalizzato a intervenire sulla prestazione di integrazione salariale agricola – CISOA. A tal fine, si sintetizza di seguito l'attuale impianto normativo, come delineato dalla legge 8 agosto 1972, n. 457:

- 1) <u>Utilizzo a ore della CISOA in agricoltura</u>. Attualmente, ai lavoratori beneficiari il trattamento di integrazione salariale può essere concesso fino ad un massimo di 90 giornate annue, riferite a ciascun lavoratore. L'introduzione dell'integrabilità per riduzione determinerebbe la necessità di modificare il parametro dei periodi concedibili. Si evidenzia che per le altre prestazioni di integrazione salariale (CIGO, FIS e Fondi di solidarietà) i limiti di concedibilità della prestazione fanno riferimento alle singole unità produttive di cui consta l'azienda;
- 2) Estensione della prestazione agli operai a tempo determinato (OTD). Ai sensi della normativa vigente, i lavoratori beneficiari sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti di aziende agricole rientranti nell'ambito di applicazione della norma, con contratto a tempo indeterminato che abbiano svolto annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro. Pertanto, l'estensione dell'ammortizzatore agli OTD richiederebbe una valutazione su tale requisito occupazionale. Inoltre, tenuto conto della modalità di calcolo della

disoccupazione agricola, le giornate eventualmente indennizzate a titolo di CISOA possono comportare un abbattimento delle giornate indennizzabili a titolo della predetta prestazione di disoccupazione.

Si evidenzia, infine, che nell'ambito della CISOA non è prevista la distinzione degli eventi che determinano la sospensione dell'attività in cc.dd. EONE (eventi oggettivamente non evitabili) e non EONE.

Ciò premesso, la proposta normativa introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro potrà chiedere l'integrazione salariale per intemperie stagionali anche nel caso di riduzione dell'orario giornaliero pari alla metà di quello contrattualmente previsto nel settore agricolo, consentendo quindi la prosecuzione dell'attività seppure in misura ridotta e, per l'effetto, garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

L'applicazione è limitata alle richieste di CISOA per intemperie stagionali che si verificheranno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (in quanto, ai sensi della disposizione attualmente vigente, nel mese di luglio gli operai o hanno lavorato o sono stati sospesi per l'intera giornata lavorativa) e sino al 31 dicembre 2023.

È stabilito che la concessione avvenga da parte della sede INPS territorialmente competente e che anche l'erogazione sia attribuita direttamente all'Istituto.

L'articolo 3 introduce la possibilità che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche. La norma prevede altresì che i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute recepiscano tali intese con proprio decreto.

L'articolo 4, al comma 1, prevede alcune modifiche al decreto-legge n. 44 del 2023, al fine di potenziare la capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche nell'ottica di garantire un più efficace presidio

e controllo al corretto utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito in caso di eventi emergenziali.

In particolare, la lettera a) prevede che all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo la lettera b-bis), sia inserita la previsione secondo la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento (mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale) per l'assunzione del personale appartenente all'Area Funzionari di cui alla Tabella B. Le medesime procedure possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie (in deroga all'articolo 4 comma 3-quinquies del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché, in deroga all'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125), per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica. Il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale.

La lettera b) prevede una modifica dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, in materia di trattamenti accessori, stabilendo che le parole "del personale del comparto ministeri" sono sostituite dalle parole "del personale dei Ministeri, dell'ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 2023". In tal modo, nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementato di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, comunque già contingentato nel suo complesso, è ricompreso anche il personale di Anpal e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il comma 2 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nel biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 819.509 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Relazione tecnica

L'articolo 1 della proposta normativa è finalizzato a non considerare i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, per gli eventi oggettivamente non evitabili per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nel computo del numero massimo di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria.

Dai bilanci consuntivi dell'INPS al netto del periodo Covid e del 2022, che risente di tutti bonus ristrutturazione concessi dal Governo, risultano mediamente spese annue per cassa integrazione ordinaria edile pari a 110 milioni di euro, 60 milioni di euro di coperture figurative e 2 milioni di euro di entrate per contribuzione addizionale.

Dagli archivi gestionali dell'INPS risulta che circa il 50% delle ore autorizzate di cassaintegrazione nell'edilizia sono relative a eventi oggettivamente non evitabili.

Si ipotizza che il 20% di tali ore sia riferito ad aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il massimo di settimane concedibili.

Considerato il limitato periodo temporale di riferimento si stimano i seguenti effetti finanziari:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

	Oneri									
Anno	Prestazione	Copertura figurativa	Totale							
2023	-5,4	-3,2	-8,6							

Alla copertura dei relativi oneri si provvede, mediante il comma 2, della proposta, a valere sulle risorse del capitolo di spesa 2400 "Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quanto all'articolo 2, il comma 1 della disposizione consente, relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e fino al 31 dicembre 2023, di ricorrere alla CISOA prevista nei casi di intemperie stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Considerato che non si interviene sui requisiti per l'accesso alla prestazione e sul numero massimo di giornate complessivamente fruibili, ma si consente un utilizzo più flessibile del beneficio alle aziende, dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 sterilizza i periodi fruiti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nei casi di intemperie stagionali ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue; tali periodi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Sulla base delle informazioni desumibili dagli archivi gestionali dell'Inps su circa 20 mila lavoratori interessati al trattamento in un anno, circa il 10% potrebbe essere interessata dalla disposizione perché con un numero di giornate indennizzate prossimo a 90.

Pertanto, nell'ipotesi che solo per tali lavoratori la durata del trattamento sia pari a 15 giorni con riferimento ad una retribuzione giornaliera di 85 euro, il maggior onere per l'anno 2023 risulta pari a 1,4 milioni di euro, di cui 0,4 milioni per contribuzione figurativa.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede, mediante il comma 3 della proposta, a valere sulle risorse del capitolo di spesa 2400 "Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 3 introduce previsioni meramente ordinamentali, che consistono in attività istituzionali dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute e non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 4, la disposizione di cui al comma 1, lett. a) è di natura ordinamentale e, pertanto, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

La previsione di cui al comma 1, lett. b), modificando l'articolo 19 del decreto-legge n. 44 del 2023, non determina alcun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto si limita a ricomprendere il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL nella ripartizione dei fondi, contingentati nel loro complesso, volti all'adeguamento dei trattamenti economici accessori.

La previsione di cui al comma 2 prevede l'assunzione di sei dirigenti di seconda fascia per un onere complessivo pari a 819.509 euro a decorrere dal 2024. L'onere per l'assunzione di 6 dirigenti di seconda fascia è così determinato:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile VALORE MASSIMO lordo dipendente	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione di risultato (32,70%)	Retribuzione pro- capite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 E IVC decorrenza 2022	unità	oneri a regime 2024
Dirigenti II fascia	€ 45.260,77	€ 12.565,11	€ 25.060,44	€ 82.886,32	€ 31.811,77	€ 114.698,09	€ 12.516,99	€ 4.093,06	€ 131.308,14	€ 4.963,45	€ 313,20	€ 136.584,78	€6,00	€ 819.508,67

Tali oneri trovano copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.